



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

**dr. Valter Camillo Del Rosario**                      **Presidente****dr. Federico Lorenzini**                                      **Consigliere****dr. Giuseppe Vella**                                      **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **23590** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **56418**, reso dall'agente contabile (consegnatario di carta di credito) **Netti Claudio**, in servizio come Commissario straordinario presso il Consorzio di Bonifica delle Marche, per l'esercizio finanziario 2022;

**NEI CONFRONTI DI**

- **Netti Claudio** (C.F. NTTCLD50L27L049F), nato a Taranto il 27/7/1950, residente a Pollenza (MC), c.da Morla, n. 19/B, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Romagnoli, con studio legale in Macerata, via Carducci, n. 63,  
PEC: avvvalentinaromagnoli@puntopec.it;

- **Consorzio di Bonifica delle Marche;**

uditi nella pubblica udienza del 16 settembre 2025, con l'assistenza del

segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri, e l'avv. Valentina Romagnoli per il Netti; assente l'Amministrazione.

## **FATTO E DIRITTO**

**1.** Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, sia con riferimento alla verifica della relativa ammissibilità/procedibilità sia sotto il profilo della regolarità, a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente contabile Netti Claudio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 139 del c.g.c.

**2.** Con relazione n. 136/2024 il magistrato istruttore, dopo aver effettuato l'inquadramento giuridico dei Consorzi di Bonifica ed aver evidenziato l'obbligo del consegnatario di carta di credito di rendere il conto giudiziale, ha segnalato vari profili d'irregolarità del conto depositato dal Netti, chiedendo la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del c.g.c.

**3.** In data 18/7/2024 la Procura regionale, in vista dell'udienza fissata per il 18/9/2024, depositava memoria con la quale chiedeva, preliminarmente, al Collegio di pronunciarsi in punto di sussistenza della giurisdizione sui conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che con ordinanza delle SS.UU. n. 1548/2017 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in tale specifica materia.

**4.** In data 17/7/2024 l'avv. Romagnoli, difensore dell'agente contabile

Claudio Netti, depositava memoria con la quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente giudizio, stante la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica.

5. All'udienza del 18/9/2024 il P.M. chiedeva al Collegio di valutare l'eventualità del rinvio della trattazione, in considerazione del fatto che nell'ambito del giudizio di conto n. 23560, iscritto al ruolo d'udienza del 10/7/2024, riguardante altro agente contabile del medesimo "Consorzio di Bonifica delle Marche", era stato proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione.

6. Con ordinanza n. 16/2024 veniva, dunque, disposto il rinvio della trattazione del presente giudizio di conto all'udienza del 18 febbraio 2025; considerato, tuttavia, che la Corte di Cassazione aveva fissato la camera di consiglio per la trattazione del regolamento preventivo di giurisdizione riguardante il giudizio nr. 23560, afferente al medesimo "Consorzio di Bonifica delle Marche", al 25 marzo 2025, veniva disposto, con decreto del Presidente, un ulteriore rinvio all'odierna udienza.

7. Con ordinanza n. 17489/2025 la Corte di Cassazione, pronunziandosi sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta nell'ambito del giudizio n. 23560, pendente dinanzi a questa Sezione, ha dichiarato l'insussistenza della giurisdizione del giudice contabile in ordine ai conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica, confermando, dunque, l'orientamento giurisprudenziale già

manifestato nell'ordinanza n. 1548/2017, secondo cui: *“Nei confronti dei Consorzi di Bonifica, i quali hanno natura di enti pubblici economici, perché svolgono attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dall'equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali, limitata ad alcuni aspetti, quale quello dell'esazione), ed altresì nei confronti dei loro tesorieri dev'essere negata la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, in tema di verifica dei rendiconti consuntivi, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa, dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo e della non assimilabilità dei consorzi medesimi, anche nella disciplina della contabilità generale dello Stato, introdotta dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, ai consorzi tra enti locali territoriali”*.

È stato, dunque, affermato che la giurisdizione in tale materia spetta al giudice ordinario.

8. All'odierna udienza, il P.M., preso atto dell'ordinanza n. 17489/2025 della Corte di Cassazione, ha chiesto che il presente giudizio venga definito con declaratoria di difetto di giurisdizione; nel medesimo senso s'espressa l'avv. Valentina Romagnoli, difensore del Netti.

9. Preso atto dell'ordinanza n. 17489/2025 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto insussistente la giurisdizione del giudice contabile sul conto n. 23560, riguardante altro agente del medesimo “Consorzio di Bonifica delle Marche”, il Collegio deve dichiarare insussistente la propria giurisdizione anche sul conto oggetto del presente giudizio, reso da Netti Claudio, indicando, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del c.g.c., il giudice ordinario come munito di giurisdizione.

10. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art.

31, comma 3, del c.g.c.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,  
definitivamente pronunciando:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente al conto  
giudiziale n. 56418, reso da Netti Claudio, in servizio presso il  
Consorzio di Bonifica delle Marche, indicando, ai sensi dell'art. 17,  
comma 1, del c.g.c., il giudice ordinario come munito di giurisdizione.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria in data 25 settembre 2025  
Il Funzionario Amministrativo  
Dott. Valerio Carletti  
(f.to digitalmente)